

ASSOCIAZIONE A- MICI DEI GATTI ODV
Associazione per la tutela ed il benessere degli
animali randagi e di compagnia
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

----- STATUTO -----

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

1. L'Associazione di volontariato denominata "A-Mici dei gatti QUARTO (NA) - Associazione per la tutela ed il benessere degli animali randagi e di compagnia ODV", di seguito detta A-Mici dei gatti ODV, la sua attività e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto.
2. L'Associazione è disciplinata ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), ha sede legale nel Comune di Quarto (NA), c/o *Lucchese Vincenzo via G. Matteotti, 29*.
3. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
4. Il logo dell'associazione A-Mici dei gatti ODV, presenta un gatto stilizzato, disegnato con un tratto unico e senza discontinuità, di colore rosso, su sfondo bianco che sormonta la scritta A-Mici dei gatti Quarto (NA) ODV, anch'essa di colore rosso.
5. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

1 L'Associazione di volontariato opera nella salvaguardia dell'ambiente con fini protezionistici e di solidarietà; per il raggiungimento di tali fini l'Associazione può svolgere tutte le attività correlate alla natura e alle sue forme di vita, alle sue risorse e alle specie viventi, opera dalla semplice sensibilizzazione del cittadino alla vigilanza attiva sul territorio. Nel dettaglio, i settori correlati all'ambiente, e maggiormente trattati, si possono suddividere in: zoofilo, venatorio, ittico, ambientale, flora endemica e rara, faunistico, e si opera contro gli abusi sull'ambiente e sulle diverse forme di vita, a tale scopo si prefigge di: realizzare o gestire, per conto proprio o in concessione di gestione pubblica, una struttura di supporto e logistica, finalizzata al perseguimento dei suoi principali scopi statutari, in ottemperanza a quanto sancito dall'ART. 1 della *Legge regionale 11 aprile 2019, n. 3*. (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo).

Tale struttura si renderebbe necessaria a completamento di quanto, di seguito, rientra tra gli scopi e le finalità dell'Associazione:

- dare "un tetto" ai randagi, ma senza svilire la loro natura
- curare i felini feriti o ammalati con un piccolo ambulatorio di "primo soccorso";
- prendersi cura dei cuccioli orfani o abbandonati;
- assistere ed eventualmente ospitare i gatti vecchi, malati o menomati;
- garantire pulizia, assistenza, protezione, vaccinazione, trattamenti antiparassitari, nutrimento e toelettatura;
- favorire adozioni attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti a sua disposizione o tramite affissioni;
- fare rete sul territorio con le colonie feline registrate e no, divenendo riferimento e struttura di supporto, nel rispetto delle prerogative delle colonie, regolamentate e tutelate dalle normative vigenti.
- procedere al censimento dei randagi e mappatura delle colonie feline;
- informare i cittadini sull'opportunità di intestarsi le colonie feline a cui provvedono sul territorio anche attraverso una campagna di "sensibilizzazione" mirata;
- segnalare ai cittadini la presenza delle colonie feline sul territorio attraverso l'istallazione di opportuna cartellonistica stradale (Attraverso percorsi concordati con le amministrazioni Locali), informandoli degli obblighi e delle vigenti leggi a tutela e protezione degli animali randagi;
- favorire ed avviare una campagna di sterilizzazione di massa presso l'asl, fermo restando che l'oasi si doterà di un ambulatorio veterinario, promuovere le adozioni
- agire da tramite, tra gli intestatari di colonie e le autorità sanitarie di pertinenza per tutto quello che

concerne la salute dei felini;

- realizzare, attraverso incontri tematici, esposizioni ed occasioni di incontro la formazione, la sensibilizzazione ed il rafforzamento della "cultura animalista" sul territorio comunale, anche coinvolgendo le istituzioni scolastiche.

L'Associazione si rende disponibile e assicura la propria collaborazione alle Istituzioni, Amministrazioni e ai cittadini, in caso di calamità e/o eventi particolari; sul controllo dei maltrattamenti agli animali e sulla loro corretta detenzione; la salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico; l'intervento a protezione degli animali e dell'ambiente in caso di catastrofe naturale o incendi; e può organizzare la formazione culturale, l'educazione al rispetto della corretta convivenza tra uomo, animali, ambiente. Si adopera, inoltre, nel sociale, a supporto delle persone bisognose ed in stato di difficoltà, nel sostenerli ed aiutarli a mantenere e curare i propri animali. Promuove la costruzione di rifugi e strutture per il ricovero di animali abbandonati e/o bisognosi di ricovero. L'associazione si impegna a svolgere opera di sensibilizzazione verso le istituzioni affinché siano attuate nel modo migliore a livello locale le disposizioni di legge in merito alla tutela degli animali, dell'ambiente e del paesaggio; si adopera per accertare e perseguire violazioni delle disposizioni in materia ambientale, zoofila, faunistica, ittica, contenute in norme statali e regionali, nonché nei provvedimenti istitutivi dei singoli comuni. L'Associazione si propone di creare appositi corsi per guardie, operatori e volontari; seminari per valorizzare e specializzare i propri soci e chiunque abbia interesse a tale formazione; divulgare l'educazione ambientale e zoofila attraverso i suoi soci, particolarmente nel mondo dei giovani e delle scuole. L'Associazione potrà, inoltre, avvalersi di eventuali mezzi o strumenti, propri o messi a disposizione dagli enti convenzionati, per il perseguimento dei fini statuari.

2. L'associazione *non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*:

- a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- b) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.*
- c) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- d) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- e) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- f) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*
- g) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".*

3. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'organo deputato a deliberare in merito è il Consiglio Direttivo.

4. L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

5. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro



(nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - la dichiarazione di perseguire uno stile di vita coerente con le finalità dell'associazione: rispetto della vita in ogni sua forma, anti-specismo, e dell'ambiente nella sua totalità.
1. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
2. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
3. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
4. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
5. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.
4. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
5. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso, tuttavia, può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal

- caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
6. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
 7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
 8. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
 9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
 10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

1. Sono *organi* dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo (se nominato);
 - Revisione legale dei conti (se nominato);
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.
2. Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
3. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.
5. L'Assemblea si può svolgere anche utilizzando video conferenza (Skype e mezzi simili).
6. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
 - *nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il *bilancio di esercizio*;
 - delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
 - delibera sulla *esclusione degli associati*;
 - delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
 - approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
 - delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
 - delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
1. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
2. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
3. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della



- maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
 5. Le votazioni in Assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che possono avvenire a scrutinio segreto se lo richiede almeno uno dei partecipanti.
 6. Delle riunioni delle Assemblee è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario, e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
 - Eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario, nella prima riunione successiva all'elezione dell'Organo;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
1. Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 5 anni e sono *rieleggibili*.
2. *Tutti* gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
4. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
6. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Il *Vicepresidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Il Tesoriere)**

1. Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente

l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

2. Stanti i compiti affidati al tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. Resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.

ART. 11 (Il Segretario)

Il Segretario dura in carica per cinque anni ed è rieleggibile, ed è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al Libro Soci. Al Segretario viene affidato il disbrigo delle pratiche amministrative e funzionali dell'Associazione.

ART. 12 (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo (anche *monocratico*) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
 - quote associative
 - contributi pubblici e privati
 - donazioni e lasciti testamentari
 - rendite patrimoniali
 - proventi da attività di raccolta fondi
 - attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)



2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16 **(Bilancio di esercizio)**

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e curato dal Tesoriere. Viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore dopo opportuna iscrizione.

ART. 17 **(Libri)**

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Segretario;
 - registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l'organo);
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto l'organo).
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 18 **(Volontari)**

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 **(Lavoratori)**

1. L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 **(Strutture Locali)**

L'Associazione può istituire sedi distaccate locali non autonome e tali strutture utilizzeranno il logo ufficiale e si atterranno al presente statuto.

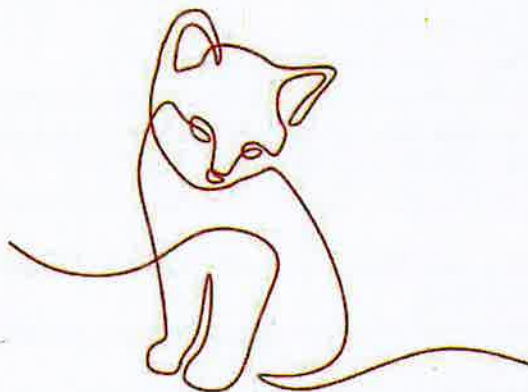
ART. 21 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere

positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22
(Logo ufficiale)



A-Mici dei gatti ODV
Quarto (NA)



ATTO REGISTRATO IL 16/08/2024

SERIE 3 N. 632

Importo versato € ESENTE In data ESENTE

Firma [Signature]
del Direttore Provinciale
giusta disp. di serv. n° 26/25

ART. 23
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile. Il presente atto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018)

Quarto (NA) lì, 08 settembre 2024

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea.

- LUCCHESI VINCENZO
- BARBARA MELCARNE
- VICIDOMINI ROSARIA
- TORTORA SALVATORE
- RUSSO SALVATORE
- AVITABILE ALESSANDRA
- RUGGIERO SERENA

[Signature]
Barbara Melcarne
Rosaria Vicidomini
[Signature]
[Signature]
Alessandra Avitabile
Serena Ruggiero